



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA

N. DI PROT. ...15663.....

ROMA, 25 NOV. 2020.....

RISPOSTA A NOTA DEL N. ALL. N.

OGGETTO: Comunicazione modifica linee guida per il settore penale per il periodo sino al 31.1.2021. Riorganizzazione attività giudiziaria e deposito degli atti penali a mezzo PEC dedicate. ERRATA CORRIGE.

Al Sig. Presidente della Sezione Gip-Gup
Al Sig. Presidente Aggiunto della Sezione Gip-Gup
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di assise
Ai Sigg. Presidenti delle sezioni penali
Al Sig. Presidente delegato in materia di sicurezza-settore penale
Ai Sigg. Magistrati delle sezioni penali

A tutto il personale amministrativo del settore penale

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Al Sig. Presidente della Camera penale

e p.c.

Al Sig. Presidente della Corte di
Appello di Roma

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di
Roma

Al Sig. Comandante del Nucleo CC. del
Tribunale

Al Sig. Dirigente del Commissariato di P.S.

Al Sig. Responsabile del servizio Sorveglianza
Varchi –
Polizia Penitenziaria

L O R O S E D I

In relazione alla nota “Linee guida per il settore penale per il periodo sino al 31.1.2021. Riorganizzazione attività giudiziaria e deposito degli atti penali a mezzo PEC dedicate” (prot. n. 15570 del 24 Novembre 2020) si precisa che, con riferimento all’elenco delle caselle pec associate agli uffici e alle sezioni dell’area penale, alle pagine 9 e 10 è contenuto un errore poiché laddove indicato “depositiattipenali...@” deve intendersi “depositoattipenali...@”.

Si rappresenta inoltre che, al contrario di quanto erroneamente indicato, all’ufficio Misure di Prevenzione deve intendersi associata la pec depositoattipenali3.tribunale.roma@giustiziacert.it mentre al Tribunale del Riesame deve intendersi associata la casella pec depositoattipenali2.tribunale.roma@giustiziacert.it.

Il seguente prospetto sostituisce integralmente l’elenco riportato alle pagine 9 e 10.

UFFICIO	Casella PEC
UFFICIO GIP/GUP	<u>depositoattipenali1.tribunale.roma@giustiziacert.it</u>
TRIBUNALE DEL RIESAME	<u>depositoattipenali2.tribunale.roma@giustiziacert.it</u>
UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE	<u>depositoattipenali3.tribunale.roma@giustiziacert.it</u>
CORTE DI ASSISE	<u>depositoattipenali4.tribunale.roma@giustiziacert.it</u>
SEZIONI DIBATTIMENTALI N. 1-2-4-5-6	<u>depositoattipenali5.tribunale.roma@giustiziacert.it</u>
SEZIONI DIBATTIMENTALI N. 7-8-9-10	<u>depositoattipenali6.tribunale.roma@giustiziacert.it</u>

Il Dirigente Amministrativo

Caterina Stranieri

Il Presidente Vicario del Tribunale

Antonio La Malfa



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA

N. DI PROT. 15570.....

ROMA, 24 NOV. 2020.....

RISPOSTA A NOTA DEL N.ALL. N.....

Oggetto: Linee guida per il settore penale per il periodo sino al 31.1.2021.
Riorganizzazione attività giudiziaria e deposito degli atti penali a
mezzo PEC dedicate.

Al Sig. Presidente della Sezione Gip-Gup
Al Sig. Presidente Aggiunto della Sezione Gip-Gup
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di assise
Ai Sigg. Presidenti delle sezioni penali
Al Sig. Presidente delegato in materia di sicurezza-settore penale
Ai Sigg. Magistrati delle sezioni penali

A tutto il personale amministrativo del settore penale

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Al Sig. Presidente della Camera penale

e.p.c.

Al Sig. Presidente della Corte di
Appello di Roma

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di
Roma


Al Sig. Comandante del Nucleo CC. del
Tribunale


Al Sig. Dirigente del Commissariato di P.S.

Al Sig. Responsabile del servizio Sorveglianza
Varchi -
Polizia Penitenziaria

L O R O S E D I

Si trasmette, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, la nota relativa all'oggetto.


Il Dirigente amministrativo
Caterina Strameri


Il Presidente Vicario del Tribunale
Antonio La Malfa



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Oggetto: Linee guida per il settore penale per il periodo sino al 31.1.2021.
Riorganizzazione attività giudiziaria e deposito degli atti penali a mezzo PEC dedicate.

**Il Presidente Vicario
Il Dirigente Amministrativo**

visti

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
- la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020;
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 marzo 2020 - 26 marzo 2020 - 11 marzo 2020 - 4 novembre 2020, che hanno dettato linee guida a seguito della diffusione e ripresa della pandemia in atto;

richiamati

i provvedimenti in precedenza assunti da questa Presidenza, da ultimo con nota in data 4 agosto 2020, con riferimento alla gestione dell'attività giudiziaria;

considerato

che il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 risulta prorogato - allo stato - al 31 gennaio 2021;

che i più recenti interventi normativi adottati in via di urgenza in materia di giustizia non hanno riprodotto le norme in materia di sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria, attuate nel corso del primo periodo di diffusione della pandemia, essendosi il decreto legge n. 149 del 9.11.2020 (cosiddetto Ristori-bis) limitato a prevedere la sospensione dei giudizi penali, della prescrizione e dei termini di custodia cautelare negli specifici casi previsti dall'art. 24;

che l'andamento della crisi epidemiologica, come reso evidente dai provvedimenti normativi succedutisi dall'inizio della pandemia e, da ultimo, dal decreto legge n. 137/2020, ha reso necessario incrementare, progressivamente ed in relazione all'aumento del numero dei contagi, le misure finalizzate a contenere la diffusione della pandemia;

che, quanto al settore della giustizia, tali misure, anche secondo le linee guida elaborate dal CSM, rendono necessaria l'adozione di provvedimenti volti a ridurre le programmate attività giudiziarie ed il flusso delle persone che accedono negli edifici del Tribunale;

che, in assenza di specifiche disposizioni legislative, tali provvedimenti devono, necessariamente, contemperare le esigenze di continuità della funzione giurisdizionale con la necessità di assicurare la sicurezza sanitaria e, in particolare, il rispetto delle regole del distanziamento sociale ed il divieto di rischiosi assembramenti;

che, nella elaborazione delle nuove misure organizzative, non può, evidentemente, prescindere dalla valutazione delle risorse di personale amministrativo di cui il Tribunale potrà, effettivamente, disporre per garantire l'indispensabile assistenza di cui necessita la celebrazione delle udienze penali;

che, quanto alla situazione del Tribunale di Roma, non può ignorarsi come tale valutazione è resa quanto mai difficile dalle gravi scoperture che, ormai da anni, si registrano nella pianta organica assegnata a questo Ufficio;

che, infatti, come più volte segnalato a tutti gli interlocutori istituzionali, lo scorso mese di febbraio, a fronte di una pianta organica di 1.203 unità, già ridimensionata al ribasso negli ultimi anni, erano effettivamente presenti circa 790 con preoccupanti scoperture in tutte le qualifiche e con percentuali elevatissime (oltre il 50% per le qualifiche di direttore e funzionario giudiziario) così da risultare insufficienti, già prima della crisi epidemiologica, per garantire un corretto funzionamento dell'assistenza in udienza e, più in generale, un efficiente funzionamento dei servizi di cancelleria;

che tale situazione di grave sofferenza dell'organico si è, ulteriormente, aggravata, rispetto ai numeri sopra segnalati, essendo oggi effettivamente presenti solo 772 unità con una percentuale di scopertura pari a circa il 35% del personale previsto dalla pianta organica del Tribunale;

che a compromettere ulteriormente le difficoltà di organizzazione dei servizi di cancelleria, non può ignorarsi come, nell'attuale situazione di crisi epidemiologica, la quota di personale amministrativo che potrà, effettivamente, destinarsi all'assistenza in udienza verrà, inevitabilmente, a ridursi non solo a causa del progressivo aumento dei casi di isolamento e di quarantena dei lavoratori positivi al COVID-19, ma, altresì, dalla necessità di assicurare, anche alla luce dei sottoscritti accordi sindacali, delle direttive emanate dagli Organi ministeriali e, da ultimo, dalla direttiva 18/11/20 del Direttore Generale Alessandro Leopizzi, un adeguato numero di lavoratori cui garantire il c.d. lavoro agile;

che, con specifico riferimento al settore penale, da un primo censimento raccolto dal Dirigente Amministrativo del Tribunale, emerge che, a fronte delle 288 unità di

personale addetto ai vari uffici, 28 lavoratori rientrano nella categoria dei c.d. "fragili"; 33 in quella dei lavoratori con conviventi "fragili"; 33 in quella delle madri con figli di età inferiore agli anni 14 e, dunque, un totale di ben 94 unità da destinare a forme di lavoro agile;

che, in tale quadro, non solo per le richiamate esigenze di tutela della sicurezza sanitaria, ma anche per la oggettiva consistenza delle risorse di personale effettivamente disponibile per assicurare l'assistenza in udienza, si ritiene necessario che le nuove misure di organizzazione fino alla data di cessazione dello stato di emergenza debbano, inevitabilmente, comportare una contrazione delle attività giudiziarie programmate fino al 31 gennaio 2021 e, dunque, attuarsi mediante una riduzione dei processi da trattarsi in ciascuna udienza e la eliminazione di alcune delle udienze previste nei calendari delle sezioni dibattimentali e della sezione GIP/GUP;

che, al fine di assicurare la trattazione dei processi aventi ad oggetto reati di maggiore allarme sociale, appare opportuno che tali interventi siano concentrati nell'ambito dei giudizi di competenza monocratica, utilizzando, come oggettivo parametro di operatività, alcuni dei criteri di trattazione prioritaria previsti nell'art. 132 bis disp. att. c.p.p.;

che, onde consentire una adeguata riprogrammazione dei processi che, a causa dei predetti interventi, non potranno essere trattati nelle date stabilite, appare opportuno disporre un rallentamento nella fissazione dei processi monocratici da citazione diretta e provenienti da udienza preliminare così da non impegnare, ulteriormente, le udienze di prima comparizione previste nel primo semestre del 2021 e lasciare queste ultime disponibili per il rinvio dei processi che non potranno essere celebrati fino al prossimo 31 gennaio 2021;

che appare opportuno segnalare, fin da ora, come i necessari interventi di riduzione delle attività giudiziarie, andandosi a cumulare con gli effetti negativi già prodottisi per le misure organizzative adottate a partire dall'inizio della crisi epidemiologica, determineranno, inevitabilmente, un significativo aumento degli affari pendenti sui ruoli monocratici ed un altrettanto significativo allungamento dei tempi di fissazione e di definizione dei processi che, in nessun caso, potranno essere addebitati alla responsabilità dei giudici addetti al Tribunale;

che occorre fissare linee-guida inerenti le modalità di svolgimento dell'attività di udienza a partire dal prossimo mese di dicembre, tali da contemperare le richiamate esigenze sanitarie con la ripresa dell'attività giudiziaria;

che nello svolgimento delle udienze in presenza e delle attività complementari demandate alle cancellerie è indispensabile continuare a limitare al massimo le occasioni di contatto interpersonale per prevenire il contagio, per cui occorre predisporre un modello organizzativo in grado di coniugare la prevenzione di ogni forma di assembramento delle persone all'interno dell'ufficio giudiziario con la celebrazione delle udienze in sicurezza e con la partecipazione di un numero di persone compatibile con il cd. distanziamento sociale (rispetto della distanza minima di un metro fra le persone) all'interno delle aule;

che occorre continuare a tenere conto del documento di valutazione del rischio, aggiornato al 31.07.2020;

che le predette linee-guida vanno tenute distinte fra settore civile e lavoro e settore penale, sia per le intrinseche diversità strutturali delle relative udienze, sia per le differenti conformazioni fisiche e logistiche dei locali in cui esse si svolgono, per cui è opportuno predisporre linee-guida autonome per ognuno dei due settori;

DISPONGONO

ATTIVITÀ DI UDIENZA

Nell'organizzazione dei ruoli di udienza, il giudice avrà cura di:

- fissare, in ciascuna udienza, un numero di processi che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e comunque non superiore a 15, con la programmazione di attività il cui svolgimento nelle udienze monocratiche non dovrà protrarsi oltre le ore 15:00;
- assicurare la trattazione di tutte le udienze di convalida, udienze collegiali e udienze di prima comparizione; limitatamente al periodo **30 novembre 2020 - 31 gennaio 2021**: i Presidenti delle sezioni dibattimentali organizzeranno i calendari di udienza prevedendo che ciascun giudice operi sul proprio ruolo monocratico una riduzione di due udienze per ciascun periodo di quattro settimane, rinviando preferibilmente quelle che hanno un minor numero di processi prioritari; i magistrati della sezione gip-gup terranno mensilmente un numero di udienze non superiore a due, salva la necessità di celebrare una ulteriore udienza previo accertamento della possibilità di effettiva assistenza da parte del personale della propria cancelleria; il Presidente della sezione XI (Riesame) provvederà a modulare il numero delle procedure di appello da fissare in ciascuna udienza, valutando i flussi delle impugnazioni ex artt. 309 e 324 cpp,

le esigenze attinenti alla prestazione di lavoro in modalità smart working, e quelle complessive di sicurezza sanitaria dei magistrati, del personale e dell'utenza;

- la selezione dei processi sarà effettuata provvedendo a rinviare quei procedimenti che non rivestono carattere di urgenza; a tal fine, sono considerati urgenti: i processi con persone sottoposte a misura cautelare personale, i processi con parte civile costituita e i processi prioritari ai sensi dell'art. 132-bis disp. att. cpp, ad esclusione di quelli indicati alle lettere: *c)* ove gli imputati siano detenuti per reato diverso da quello per cui si procede, *d)* nei casi in cui la misura cautelare personale sia stata revocata o la cui efficacia sia cessata, *e), f-ter)*; ciascuna cancelleria comunicherà tempestivamente alla Procura della Repubblica, secondo le modalità uniformi che saranno specificate in apposita comunicazione, un elenco dei ruoli di udienza di ciascun giudice con l'indicazione delle udienze e dei processi da trattare, delle date di rinvio e degli eventuali adempimenti; analoga, tempestiva, comunicazione verrà fornita a questa Presidenza e al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma per garantire una immediata conoscenza da parte dei difensori; resta naturalmente fermo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione nelle forme di legge alle parti - fuori udienza - dei rinvii dei processi; i processi monocratici da rinviare saranno rifissati in date scelte fra quelle eventualmente disponibili nelle udienze di prima comparizione previste a partire dal mese di gennaio 2021, per le quali è stata contestualmente disposta la sospensione delle assegnazioni, ovvero nella prima data disponibile, anche successiva al periodo feriale estivo 2021;

- predisporre ruoli di udienza che prevedono la fissazione ad orario fisso di ciascun processo ed il rispetto di un intervallo temporale che, avuto riguardo al tempo di svolgimento delle attività programmate, consenta di assicurare, prima della trattazione del processo successivo, un possibile ricambio d'aria e di evitare l'assembramento nei corridoi di persone in attesa della chiamata del procedimento cui sono interessati;

- assicurare che i processi con un numero di parti incompatibile con il rispetto delle misure dirette al contenimento della pandemia siano fissati in aule idonee a garantire il rispetto di tali misure ovvero, quando possibile, siano riprogrammati in altro periodo o in aule diverse, anche non stabilmente assegnate alla sezione di appartenenza, secondo procedure condivise e in corso di predisposizione; questa Presidenza sta inoltre valutando la possibilità di stipulare convenzioni per l'utilizzo di aule esterne al complesso giudiziario di piazzale Clodio, di ampiezza tale da poter essere utilizzate per la celebrazione in modalità fisica di processi con molte parti.

Per quanto concerne le **modalità di svolgimento delle udienze**, i processi che - per dettato normativo o per mancato accordo delle parti - dovranno essere celebrati "in presenza in aule in cui sia possibile rispettare la capienza di persone, come determinata per ogni singola aula; nell'aula di udienza saranno ammessi soltanto le parti e gli altri soggetti interessati alla trattazione di un singolo processo; le parti del processo

successivo potranno accedere in aula solo dopo che le parti del precedente processo si saranno allontanati; il giudice vigilerà sul rispetto della vigente normativa in materia di d.p.i. (utilizzo delle mascherine) e di distanziamento sociale; a tal fine il giudice, in relazione alla situazione concreta, potrà invitare eventuali praticanti o accompagnatori ad allontanarsi dall'aula; ove ritenuto opportuno per ridurre il contestuale afflusso delle persone in Tribunale, i giudici - con l'accordo del personale di cancelleria, dei difensori e del PM - potranno fissare udienze anche in orario pomeridiano o nella mattina del sabato.

Le **udienze da remoto** – nei casi previsti dalla legge – sono regolate come segue:

UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DIBATTIMENTALE

Le peculiarità proprie delle udienze di prima comparizione da decreto di citazione a giudizio (art. 552 c.p.p.) o da decreto emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (art. 464 c.p.p.) non rendono possibile la gestione delle udienze da remoto, valutati congiuntamente il numero dei processi fissati per la prima comparizione, il ravvicinato scaglionamento ad orario dei medesimi da parte del pubblico ministero e la rapidità di trattazione.

Nell'ipotesi in cui l'udienza di prima comparizione già fissata ricada entro la data del 31 gennaio 2021, le udienze di prima comparizione dibattimentale, sia da udienza preliminare che da giudizio immediato, non possono essere celebrate da remoto in assenza del consenso di tutte le parti comunicato al giudice. Qualora tutte le parti ne facciano richiesta, il giudice attiverà il collegamento da remoto, tenuto conto della produzione documentale.

Il giudice, in ogni caso, là dove ritenga utile la trattazione dell'udienza da remoto anche per le ridotte dimensioni dell'aula, potrà attivarsi, d'ufficio, per la raccolta del consenso delle parti ad avvalersi di tale modalità, richiedendo alle stesse l'indicazione degli indirizzi di posta elettronica ordinaria (PEO) di cui intendano avvalersi.

UDIENZE CON PERSONE DETENUTE, INTERNATE O IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE

Il giudice provvederà all'attivazione del collegamento da remoto ove possibile.

Operata la fissazione dell'udienza in presenza o con collegamento da remoto non potrà essere richiesta la modifica della modalità disposta.

Il giudice disporrà la traduzione in aula degli imputati nei casi in cui il collegamento da remoto è reso impossibile:

- dalla indisponibilità in aula degli applicativi TEAMS, SKIPE ovvero del sistema di videoconferenza;
- dal numero degli imputati detenuti;

- dalla impossibilità per l'istituto di detenzione di assicurare l'attivazione del collegamento nell'orario indicato dall'ufficio.

UDIENZA PRELIMINARE

Le attività dell'udienza preliminare, ove consentito dall'art. 23 del D.L. 137/2020, verranno svolte da remoto qualora tutte le parti ne facciano richiesta al giudice.

La parte che ha interesse all'attivazione del collegamento da remoto curerà la raccolta del consenso delle altre parti e, ove da queste ultime manifestato, lo comunicherà al giudice, con l'indicazione degli indirizzi PEO in uso a tutti i partecipanti, almeno cinque giorni prima della programmata data di udienza.

Il giudice, verificato il consenso manifestato da tutte le parti e la possibilità tecnica di attivarlo anche in ragione del numero di queste ultime, svolgerà l'udienza con collegamento da remoto anche mediante l'uso degli applicativi TEAMS o SKIPE. Resta inteso che le parti sostanziali interverranno da remoto dal luogo in cui si collegherà il loro difensore.

Il giudice, in ogni caso, là dove ritenga utile la trattazione dell'udienza da remoto, potrà attivarsi, d'ufficio, per la raccolta del consenso delle parti ad avvalersi di tale modalità.

UDIENZE CAMERALI GIP/GUP

Verranno trattate secondo il protocollo sottoscritto con gli Organismi Forensi in data 17.11.2020 per l'attivazione di un contraddittorio cartolare.

UDIENZE CONVALIDA DEI FERMI E DEGLI ARRESTI INNANZI AL GIP

La partecipazione all'udienza di convalida degli indagati detenuti sottoposti a fermo o ad arresto è assicurata mediante attivazione dall'istituto di custodia del collegamento da remoto con gli applicativi TEAMS o SKYPE. Il difensore, all'atto della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, comunicherà alla cancelleria del GIP, immediatamente e a mezzo PEC, se intende partecipare all'udienza di convalida in Tribunale, dalla casa circondariale in cui è detenuto il suo assistito o dal suo studio, comunicando, in tale ultimo caso, l'indirizzo PEO utilizzabile per l'attivazione del collegamento a distanza. In caso di mancata comunicazione, la scelta del difensore si riterrà effettuata per la partecipazione in Tribunale. In caso di mancata comparizione del difensore, il giudice nominerà, secondo le modalità ordinarie, un difensore d'ufficio che comparirà tempestivamente in udienza.

La partecipazione all'udienza di convalida dell'indagato fermato o arrestato sottoposto al regime degli arresti domiciliari avverrà da remoto ove il difensore, dopo la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, ne faccia immediata richiesta, a mezzo PEC, alla cancelleria del GIP, chiedendo il rilascio di un'autorizzazione al suo assistito per recarsi

presso il proprio studio e comunicando l'indirizzo PEO utilizzabile per il collegamento da remoto. In caso di rilascio della predetta autorizzazione, la partecipazione dell'indagato e del suo difensore avverrà dallo studio mediante attivazione del collegamento a distanza via TEAMS o SKYPE.

Al contrario, in caso di rigetto della richiesta, l'udienza di convalida si svolgerà in Tribunale in presenza dell'indagato e del suo difensore.

INTERROGATORI DI GARANZIA INNANZI AL GIP

Per gli indagati sottoposti alla misura della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il collegamento da remoto si attiverà secondo le regole previste per lo svolgimento delle udienze di convalida dei fermi e degli arresti.

Gli interrogatori degli indagati sottoposti ad una misura cautelare non detentiva si svolgeranno da remoto e dallo studio del difensore qualora quest'ultimo, con le modalità sopra indicate, ne faccia richiesta al giudice.

ATTIVITÀ DI CANCELLERIA

DEPOSITO ATTI PENALI A MEZZO PEC DEDICATE

Sono confermate le disposizioni adottate con il decreto in data 4 agosto 2020 (prot. N. 10025), ad eccezione della parte relativa al deposito degli atti.

L'art. 24.4 del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020 ha introdotto la possibilità – accanto al deposito cartaceo e sino all'avvio del deposito attraverso il portale del processo penale telematico – per i difensori di depositare con valore legale **tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati**, mediante le sei caselle di posta elettronica certificata assegnate al Tribunale da DGSIA con provvedimento del 9.11.2020, secondo le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le modalità di invio indicate nel citato provvedimento.

Le predette caselle sono state associate agli Uffici o Sezioni dell'Area penale secondo il seguente prospetto:

UFFICIO	Casella PEC
UFFICIO GIP/GUP	depositiattipenali1.tribunale.roma@giusticert.it
UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE	depositiattipenali2.tribunale.roma@giusticert.it
TRIBUNALE DEL RIESAME	depositiattipenali3.tribunale.roma@giusticert.it

CORTE DI ASSISE	depositiattipenali4.tribunale.roma@giusticert.it
SEZIONI DIBATTIMENTALI N. 1-2-4-5-6	depositiattipenali5.tribunale.roma@giusticert.it
SEZIONI DIBATTIMENTALI N. 7-8-9-10	depositiattipenali6.tribunale.roma@giusticert.it

Al fine di veicolare al meglio i depositi e di velocizzarne le attività di accettazione, si invitano i Sigg.ri Avvocati ad inserire nel campo **“oggetto”** i seguenti dati nell'ordine indicato:

1. Ufficio o Sezione dibattimentale o codice identificativo dei singoli uffici della sezione Gip;
2. n. di RG NR o di RG.
3. tipologia di atto.

Gli atti pervenuti oltre le ore 13 dei giorni dal lunedì al venerdì saranno considerati pervenuti il giorno successivo; gli atti pervenuti oltre le ore 13 del sabato saranno considerati pervenuti il lunedì successivo.

Si rimanda alla consultazione del provvedimento della DGSIA per le modalità di trasmissione e per il formato degli atti, evidenziando che la dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione inoltrata è pari a 30 Megabyte.

Le cancellerie continueranno a presidiare ed accettare il deposito degli atti pervenuti sulle precedenti caselle PEC già in uso, fino al 30 novembre 2020.

Successivamente a tale data, le predette caselle PEC già in uso rimarranno attive, per i difensori, esclusivamente per l'invio di richieste di informazioni e/o richieste di appuntamento e/o richieste di copia di atti nonché per le richieste provenienti dagli altri soggetti diversi dai difensori (P.G., Istituti penitenziari, ASL, REMS, periti, amministratori giudiziari etc.).

Resterà aperto dal lunedì al venerdì, dalle h. 9.00 alle h. 13.00, nell'edificio A - Piano terra - stanza 24, il **PUNTO UNICO** per ricezione degli atti urgenti e/o in scadenza e degli atti di appello fuori sede.

TRIBUNALE DEL RIESAME

Stante l'attuale quadro normativo primario e secondario, il deposito degli atti di impugnazione presso detta Sezione, con le modalità previste nel provvedimento 11.5.2020 n. 6111, continuerà ad essere effettuato **esclusivamente** in forma cartacea.

TIROCINI – MAGISTRATI FRAGILI O IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO

Tirocinio ex art. 73 decreto-legge n. 69 del 2013.

Il tirocinio ex art. 73 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 sarà preferibilmente espletato con modalità da remoto; ove ciò non fosse possibile, le ore di tirocinio non svolte potranno essere recuperate in un momento successivo alla piena ripresa delle attività, in modo da non posticipare la data di conclusione previamente fissata per il tirocinio.

Modalità organizzative del lavoro per magistrati in condizioni di fragilità, in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, si considerano lavoratori fragili *“i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”*.

Ferme restando le disposizioni che saranno adottate nei riguardi del personale amministrativo, in adempimento della direttiva del Direttore Generale del Personale del DOG in data 18.11.2020, citata in premessa, e tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee guida diffuse dal CSM in data 6.11.2020 e nella nota del Presidente della Corte di Appello di Roma in data 12.11.2020, si ritiene opportuno adottare misure organizzative volte a rendere compatibile il lavoro dei magistrati in condizioni di fragilità con l'attuale emergenza sanitaria per l'epidemia di COVID-19, con l'obiettivo di limitare l'esposizione al rischio per i predetti magistrati.

A tal fine, i magistrati che versino in una delle situazioni rilevanti possono proporre apposita istanza, corredata dalla certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio ex art. 26, comma 2 cit.

A fronte della richiesta del magistrato, il presidente di sezione proporrà, in relazione ai singoli casi ed alle specifiche situazioni, a seguito di un aperto confronto con l'interessato, l'adozione di misure maggiormente idonee al caso concreto, favorendo, in particolare, lo svolgimento dell'attività lavorativa "da remoto", nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nell'ipotesi in cui fosse indispensabile per il magistrato fragile compiere attività giudiziaria mediante la necessaria presenza in ufficio, il presidente di sezione assicurerà in misura rafforzata le ordinarie misure logistiche ed organizzative volte a ridurre i rischi di contagio. Eventuali esoneri da determinate attività (quali la partecipazione a turni di convalida o atti urgenti, o alle attività di udienza non effettuabili mediante collegamenti da remoto) saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione di fragilità del magistrato.

Qualora il settore in cui opera il magistrato non consenta lo svolgimento di lavoro a distanza, questi, a sua domanda, potrà essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in sovrannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di appartenenza.

Il magistrato che si trovi in quarantena o in isolamento fiduciario a causa del COVID-19, e non si trovi in stato di malattia certificata, deve essere considerato in servizio e pertanto sarà impegnato nella trattazione di tutte le attività (di udienza e non) svolgibili da remoto secondo la legislazione vigente; a seguito della tempestiva comunicazione della propria condizione al Presidente della sezione, si applicheranno le medesime disposizioni previste per i magistrati in condizione di fragilità.

Analoghe misure organizzative volte a favorire il lavoro da remoto potranno essere assunte, su richiesta dell'interessato, anche quando un magistrato sia genitore di un minore di anni quattordici, convivente, nei cui confronti sia stata disposta la quarantena dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno delle strutture indicate dall'art. 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ("Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"), convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

Si pubblichino sul sito del Tribunale.

Roma, 24 novembre 2020.

Il Dirigente Amministrativo

Caterina Stranieri

Il Presidente Vicario del Tribunale

Antonino La Malfa